

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 30 DEL 31 LUGLIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO E MOTO

La legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 prevede nuovi contributi per l'acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, e di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe almeno Euro 6, con o senza rottamazione. Nella seguente scheda cercheremo di fornire un quadro completo dell'agevolazione.

■ BOLLO SULLA FATTURA DEL PROFESSIONISTA FORFETTARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello 67/2020 ha fornito un interessante chiarimento in relazione all'imposta di bollo sulle fatture emesse da un professionista in regime forfettario nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. Nella presente scheda spieghiamo il caso analizzato.

■ RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

L'art. 26 del decreto Rilancio, modificato in sede di conversione in legge, introduce un'agevolazione per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni in crisi, istituendo tre misure di sostegno al rafforzamento. In questa scheda forniremo un quadro esemplificativo degli strumenti messi a disposizione dal Governo.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le principali voci di spese di istruzione detraibili, con un occhio di riguardo alle novità degli ultimi anni.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 31.07.2020 AL 14.08.2020

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

In arrivo i primi due decreti attuativi sul Superbonus 110%

Il Ministro Patuanelli annuncia che sono pronti i primi due decreti del Mise sulle disposizioni attuative delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici, previste nel decreto Rilancio:

- ◆ il primo sui requisiti tecnici che, dopo essere stato modificato e integrato secondo le indicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate, deve acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti per poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo;
- ◆ il secondo sulle asseverazioni.

Il decreto Requisiti tecnici, è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il Decreto Asseverazioni definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni che viene poi comunicato ai vari organi competenti tra cui ovviamente l'Enea.

Le novità' a sostegno del lavoro nel decreto Rilancio

La legge di conversione del decreto Rilancio, conferma numerose misure a sostegno del lavoro, connesse all'emergenza da COVID-19. Di seguito riportiamo le principali novità.

- ◆ la proroga degli ammortizzatori sociali fino ad un massimo di 18 settimane;
- ◆ la proroga per i mesi di aprile e maggio delle indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dalla l. 27/2020, c.d. Cura Italia;
- ◆ l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, come l'aumento della durata massima del congedo parentale, l'incremento da 600 a 1.200 euro l'importo massimo complessivo del voucher baby sitting, riconosciuto in alternativa al suddetto congedo;
- ◆ l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo;
- ◆ la regolamentazione del lavoro agile per il settore privato e per il settore pubblico;
- ◆ la proroga obbligatoria del contratto a termine, dell'apprendistato e del contratto di somministrazione;
- ◆ l'introduzione di numerose disposizioni, volte a garantire la sicurezza delle attività lavorative;
- ◆ la semplificazione delle procedure concorsuali,
- ◆ l'istituzione del Reddito di emergenza (Rem);
- ◆ la regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura e nel lavoro domestico.

Domicilio digitale e novità per società, imprese individuali e professionisti

Il Decreto Semplificazione prevede che le imprese societarie e individuali debbano comunicare il domicilio

digitale al registro imprese entro il 1° ottobre 2020. La novità riguarda anche la modifica alla dicitura “posta elettronica certificata” sostituita con “domicilio digitale”. Si evidenzia che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Con la novità introdotta il registro imprese ha potere di sospendere per tre mesi la domanda di iscrizione se l'impresa societaria non abbia iscritto il proprio domicilio digitale. Inoltre, i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino agli ordini o collegi il proprio domicilio digitale. Gli ordini e collegi pubblicano un elenco riservato consultabile in via esclusiva telematicamente dalle PA e contenente i dati identificativi degli iscritti e il loro domicilio digitale. Per quanto riguarda i revisori legali essi provvederanno alla comunicazione al ministero dell'economia. In caso di mancata ottemperanza è prevista la sospensione della iscrizione del professionista.

Enti del terzo settore: Bilanci e adeguamento statuto entro il 31 ottobre 2020

Le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore. Le imprese sociali possono modificare il proprio statuto entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Il decreto Cura Italia, in considerazione del periodo emergenziale da COVID19 e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, ha rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio relativi agli enti del terzo settore indicati.

Decreto Agosto: c'è lo sgravio totale assunzioni

Nel Decreto Agosto in arrivo vi è un incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato, che prevede una decontribuzione totale, del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Dovrebbe avere una durata di 6 mesi e essere indirizzata ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato oppure trasformano contratti già a termine. Lo sgravio del 100% dovrebbe interessare lavoratori senza alcun limite di età, diversamente dall'esonero triennale per le assunzioni ora in vigore, che si rivolge agli under 35 per il 2020 e agli under 30 dal 2021. L'agevolazione ha chiaramente il fine di tornare a incentivare il lavoro stabile, dopo avere dato la possibilità di prolungare senza causali i contratti a termine che erano in corso durante l'emergenza COVID, fino al 31 agosto 2020 e anche oltre.

Fondo perduto: agli agricoltori con regime agevolato spetta a certe condizioni

In merito al contributo a fondo perduto istituito dal Decreto, con riferimento alla verifica del calo del fatturato dei lavoratori agricoli con regime agevolato IVA, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento alle autofatture emesse dai cessionari con i quali hanno avuto a che fare. Essendo tali operatori esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni, si terrà unicamente conto delle operazioni attuate nei confronti di cessionari o committenti che nell'acquisto di beni o servizi nell'esercizio di impresa hanno emesso autofattura. In relazione al momento di effettuazione

dell'operazione si farà riferimento alla data di effettuazione della operazione di cessione dei beni, considerando le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto allo stesso mese del 2020. Solo se il calo del fatturato risponderà ai suddetti requisiti si potrà accedere al contributo a fondo perduto.

Riscatto laurea, pace contributiva quando e a chi spetta la detrazione fiscale

Con riferimento alla disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva) e al riscatto di periodi di studio universitario (ai sensi del DL n 4/2019), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore:

- ◆ degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- ◆ degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;

è esercitabile su domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere del riscatto è detraibile nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Concludiamo informando che, dal 1° agosto la comunicazione dei dipendenti in smart working potrà essere effettuata senza l'invio dell'accordo individuale con il lavoratore. Dal 31 luglio infatti scade la modalità semplificata introdotta dai decreti di emergenza per il COVID 19 che prevede la decisione autonoma del datore di lavoro di far lavorare i dipendenti fuori sede, senza l'accordo individuale richiesto dalle regole ordinarie (legge 81/2017). La comunicazione potrà continuare ad essere effettuata in modalità telematica sul sito ministeriale cliclavoro.gov.it.

OGGETTO: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO E MOTO

La legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 prevede **nuovi contributi per l'acquisto degli autoveicoli**, elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione. Tali incentivi sono **cumulabili al vigente ecobonus** per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici istituito dalla Legge di bilancio 2019. Sono previsti **inoltre nuovi incentivi anche per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote** nonché di quadricicli elettrici o ibridi. Nella seguente scheda cercheremo di fornire un quadro completo dell'agevolazione.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO E MOTO
**INCENTIVI
ACQUISTO AUTO
PREVISTI DALLA
LEGGE DI
BILANCIO 2019**

La legge di bilancio 2019 aveva previsto una serie di incentivi per l'acquisto di **autovetture** nuove a basse emissioni.

Nello specifico, aveva previsto, in via sperimentale per gli anni 2019-2021, per chi acquista, anche in leasing, e immatricola in Italia, dal 01/03/2019 al 31/12/2021, un autoveicolo nuovo di categoria M1, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 IVA esclusa, un contributo tra € 1.500 e € 6.000.

L'ammontare del contributo era differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. Di seguito si riportano le tabelle relative al contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in caso di contestuale rottamazione o di assenza di quest'ultima:

ROTTAMAZIONE	Emissioni di CO2 g/KM	Contributo
CONTESTUALE	0 - 20	€ 6.000
	21 - 60	€ 2.000
ASSENTE	0 - 20	€ 4.000
	21 - 60	€ 1.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione doveva essere intestato:

- ◆ da almeno 12 mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo
- ◆ a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.

In caso di leasing del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione doveva risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno 12 mesi.

L'atto di acquisto doveva contenere:

- ◆ la dichiarazione espressa che il veicolo consegnato era destinato alla rottamazione
- ◆ le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Il **venditore** era tenuto ai seguenti **adempimenti**:

- ◆ entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo doveva avviare il veicolo usato per la demolizione e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista;
- ◆ consegna dei veicoli usati, che non potevano essere rimessi in circolazione, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il contributo veniva corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all'acquirente e non era cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsavano al venditore l'importo del contributo e recuperavano detto importo come credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, senza applicazione del limite massimo di € 700.000¹ e di quello annuale di € 250.000, di cui alla L. 244/2007.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovevano, inoltre, conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

**NUOVI
INCENTIVI PER
L'ACQUISTO DI
AUTO PREVISTI
DALLA LEGGE N.
77/2020**

La legge 77/2020 di conversione del c.d. "Decreto Rilancio"² all'**art. 44, commi da 1-bis a 1-novies** ha previsto dei nuovi incentivi per l'acquisto di auto.

In particolare dispone che le **persone fisiche e giuridiche** che acquistano in Italia dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con **contestuale rottamazione** di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 oppure che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di

¹ di cui alla L. 388/2000

² D.L. 34/2020

immatricolazione, spetta il seguente contributo parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km).

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE	
CO 2 g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

Il contributo è condizionato ad uno **sconto** da parte del **venditore** pari ad almeno **2.000 €**.

La nuova disciplina dispone espressamente che tali incentivi sono **cumulabili** con quelli previsti dalla Legge di bilancio 2019 esposti nel paragrafo precedente.

In questo modo gli incentivi diventano:

- ◆ 10.000 (2.000 + 2.000 + 6.000) per auto con CO 2 g/km 0-20
- ◆ 6.500 (2.000 + 2.000 + 2.500) per auto con CO 2 g/km 21-60
- ◆ 3.500 (1.500 + 2.000) per auto con CO 2 g/km 61-110

La legge 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio dispone inoltre che le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in **locazione finanziaria**, un veicolo nuovo di fabbrica **senza alcuna rottamazione** spetta il seguente contributo parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km).

ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE	
CO 2 g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

Il contributo è condizionato ad uno **sconto** da parte del **venditore** pari ad almeno **1.000 €**

La legge di conversione dispone espressamente che tali incentivi sono **cumulabili** con quelli previsti dalla Legge di bilancio 2019³ per le autovetture acquistate dal 01/03/2019 al 31/12/2021 senza rottamazione esposti nel paragrafo precedente.

³ comma 1031 dell'art. 1 co. 1031 L. 145/2018

	<p>In questo modo gli incentivi diventano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6.000 (1.000 + 1.000 + 4.000) per auto con CO 2 g/km 0-20 ◆ 3.500 (1.000 + 1.000 + 1.500) per auto con CO 2 g/km 21-60 ◆ 1.750 (1.500 + 2.000) per auto con CO 2 g/km 61-110 <p>La legge di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” prevede poi i seguenti ulteriori incentivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, nel caso di acquisto di un veicolo usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante. In dettaglio si prevede il pagamento del 60 % degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km; ◆ incentivo di 750 € per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 Legge di bilancio 2019, da sommare ai 1.500 € già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. In alternativa si consente di utilizzare l'incentivo in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
<p>INCENTIVI ACQUISTO DI MOTO PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019</p>	<p>La legge di bilancio 2019 aveva introdotto anche una serie di misure finalizzate ad incentivare l'acquisto di motoveicoli elettrici/non inquinanti, con/senza la rottamazione di un mezzo ad alte emissioni di CO2.</p> <p>In particolare per coloro che acquistavano, anche in leasing, e immatricolavano in Italia, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e e L3e e che consegnavano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui fossero proprietari o utilizzatori (in caso di leasing, da almeno 12 mesi); era previsto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto del veicolo Iva esclusa sino ad un massimo di € 3.000 qualora il veicolo immatricolato in Italia consegnato per la rottamazione appartenga alla categoria euro 0, 1, 2.</p> <p>La corresponsione del contributo dal venditore all'acquirente avveniva</p>

mediante compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

La Legge 28 giugno 2019, n. 58⁴ all'art. 10 - bis aveva esteso l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, ferma restando la misura del contributo pari al 30% e fino ad un massimo di € 3.000.

Per fruire dell'incentivo era possibile rottamare oltre alle categorie euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3 nonché i ciclomotori che erano stati dotati di targa obbligatoria.

In particolare, il contributo per l'acquisto di un ciclomotore o motoveicolo elettrico o ibrido veniva riconosciuto per tutte le seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli (non solo L1e ed L3e):

Categoria	DEFINIZIONE
L1e	veicoli a 2 ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h
L2e	veicoli a 3 ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h
L3e	veicoli a 2 ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h
L4e	veicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozetta laterale)
L5e	veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h
L6e	quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino a 50 cm ³ per i motori ad accensione comandata; o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici

⁴ di conversione in legge del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto crescita")

	L7e	i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW				
<p align="center">NUOVI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTO PREVISTI DALLA LEGGE N. 77/2020</p>	<p>La legge n. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio rimodula completamente gli incentivi introdotti dalla legge di bilancio 2019 per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi.</p> <p>Con la nuova disciplina viene attribuito un bonus di importo differente per l'acquisto di nuovi veicoli a due ruote, a tre ruote e di quadricicli leggeri, elettrici o ibridi, a seconda che si proceda o meno alla rottamazione di un veicolo inquinante.</p> <table border="1" data-bbox="365 779 1337 1379"> <tr> <td data-bbox="365 779 596 1016"> <p align="center">ACQUISTO MOTOVEICOLO SENZA ROTTAMAZIONE</p> </td> <td data-bbox="596 779 1337 1016"> <p>Coloro che nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 €</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1016 596 1379"> <p align="center">ACQUISTO MOTOVEICOLO CON ROTTAMAZIONE</p> </td> <td data-bbox="596 1016 1337 1379"> <p>Coloro che nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e consegnano per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex D.M. 2.2.2011 è riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 €</p> </td> </tr> </table> <p>I suddetti contributi possono essere riconosciuti fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto.</p>		<p align="center">ACQUISTO MOTOVEICOLO SENZA ROTTAMAZIONE</p>	<p>Coloro che nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 €</p>	<p align="center">ACQUISTO MOTOVEICOLO CON ROTTAMAZIONE</p>	<p>Coloro che nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e consegnano per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex D.M. 2.2.2011 è riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 €</p>
<p align="center">ACQUISTO MOTOVEICOLO SENZA ROTTAMAZIONE</p>	<p>Coloro che nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 €</p>					
<p align="center">ACQUISTO MOTOVEICOLO CON ROTTAMAZIONE</p>	<p>Coloro che nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e consegnano per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex D.M. 2.2.2011 è riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 €</p>					

OGGETTO: BOLLO SULLA FATTURA DEL PROFESSIONISTA FORFETTARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 67/2020 ha fornito un interessante chiarimento in relazione **all'imposta di bollo sulle fatture emesse da un professionista** in regime **forfettario** nei confronti di **un'associazione sportiva dilettantistica**.

BOLLO FATTURA PROFESSIONISTA FORFETTARIO VERSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA							
CASO OGGETTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO	<p>L'istanza di interpello 67/2020 riguardava la possibilità di applicare da parte di un soggetto operante nel regime forfettario l'esenzione dell'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. 642 del 1972 per le prestazioni di conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari rese in modo continuativo nei confronti di un'associazione nazionale riconosciuta dal CONI quale ente di promozione sportiva, che esercita attività di natura dilettantistica.</p> <p>La domanda è nata perché la Legge di Bilancio 2019 ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo di cui beneficiavano le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI.</p> <p>Nel caso esposto l'istante riteneva di non dover apporre la marca da bollo sulle fatture emesse verso l'Associazione in quanto tali fatture sono da considerarsi documenti richiesti da Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come da modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2019.</p>						
IMPOSTA DI BOLLO: CORRESPONSIONE	<p>L'imposta di bollo, come disciplinata dal D.P.R. n. 642 del 1972, va corrisposta:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPOSTA DI BOLLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (a norma dell'art. 39 del D.P.R. 642/72, come ad esempio, i rivenditori di generi di monopolio) il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. "contrassegno telematico").</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>In modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l'apposita autorizzazione all'Agenzia (ovvero, in alcuni casi specifici, anche</td> </tr> </tbody> </table>	IMPOSTA DI BOLLO		1	Mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (a norma dell'art. 39 del D.P.R. 642/72, come ad esempio, i rivenditori di generi di monopolio) il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. "contrassegno telematico").	2	In modo virtuale , da coloro che abbiano chiesto l'apposita autorizzazione all'Agenzia (ovvero, in alcuni casi specifici, anche
IMPOSTA DI BOLLO							
1	Mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (a norma dell'art. 39 del D.P.R. 642/72, come ad esempio, i rivenditori di generi di monopolio) il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. "contrassegno telematico").						
2	In modo virtuale , da coloro che abbiano chiesto l'apposita autorizzazione all'Agenzia (ovvero, in alcuni casi specifici, anche						

		in assenza di autorizzazione) ex art. 15 del D.P.R. 642/72.	
	3	In relazione ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, con le modalità specificamente individuate dall'art. 6 del DM 17.6.2014 (F24online).	
	4	Con riferimento alle fatture elettroniche , con le modalità specificamente individuate dal DM 28.12.2018.	
	5	Per le istanze trasmesse telematicamente ad un'Amministrazione e per i relativi atti e documenti, acquistando la marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo⁵	
IMPOSTA DI BOLLO: CONTRASSEGNO TELEMATICO	<p>Il contrassegno telematico⁶ deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) con dimensioni 55x40 mm, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.</p> <p>L'emissione del contrassegno avviene, ad opera dell'intermediario abilitato, a seguito del pagamento dell'imposta di bollo da parte del contribuente che lo richiede.</p> <p>Il contrassegno telematico deve essere apposto sul documento che deve scontare l'imposta e riporta la data di emissione.</p> <p>La misura del contrassegno telematico è, in linea di principio, quella dell'imposta di bollo dovuta sull'atto (ad es. 2,00 Euro per le fatture non soggette ad IVA, 16,00 Euro ogni 100 righe del contratto di locazione, etc.).</p>		
IMPOSTA DI BOLLO: CHI È OBBLIGATO AL PAGAMENTO	<p>Come specificato dalla R.M. n. 444/E del 2018, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano il documento non in regola con il bollo.</p> <p>Si tenga presente che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 642/72, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'Ufficio delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.</p> <p>In tal caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del bollo che ha formato l'atto che ai fini sanzionatori), mentre</p>		

⁵ si definisce "marca da bollo digitale" il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato – Provv. Direttore Agenzia Entrate 19.9.2014

⁶ che ha preso il posto delle "vecchie marche da bollo cartacee", andate fuori corso l'1.9.2007 è stato da ultimo riformato dal Provv. Agenzia Entrate 12.1.2015, n. 2556

	<p>la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l'atto.</p> <p>Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.</p>
<p>REGIME FORFETTARIO E IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>Sulle fatture, sugli scontrini o le ricevute fiscali emessi successivamente l'accesso al regime forfettario, non deve essere addebitata l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare la seguente annotazione: "Operazione in franchigia da IVA" con indicazione della normativa di riferimento, cioè dell'art. 1 co. 54 - 88 della L. 23.12.2014 n. 190.</p> <p>In caso di emissione facoltativa di fattura elettronica mediante Sdi, il contribuente dovrà specificare la natura dell'operazione, mediante l'inserimento del codice "N2" (operazione non soggette).</p> <p>Inoltre, sulla base delle regole generali (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72), scontano l'imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro, le fatture emesse dai soggetti che applicano il regime forfettario.</p> <p>L'imposta va assolta anche per le fatture-ricevute fiscali emesse ex art. 2, comma 2 del DM 30.3.92 (C.M. n. 7/E del 2008). Sono, invece, esentati dal bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gli scontrini fiscali, non rientrando tra i documenti assoggettati all'imposta dall'art. 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/72 (stessa regola dovrebbe valere per lo scontrino fiscale manuale, di cui all'art. 4 del DM 30.3.92, nonché per il c.d. "scontrino parlante", di cui all'art. 3 del D.P.R. 21.12.96 n. 696 (si veda la riguardo C.M. n. 7/E del 2008, quesito a); ◆ Le ricevute fiscali, in base al combinato disposto degli artt. 13 della Legge n. 31 del 1980 e 8 della L. n. 249/76 (anche R.M. n. 321898 del 1986).
<p>ART. 27-BIS DELLA TABELLA B – D.P.R. N. 642/72</p>	<p>Si ricorda riguardo alla disciplina dell'imposta di bollo che l'art. 27-bis della Tabella B, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che vadano esenti dall'imposta di bollo:</p> <p><i>"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI"</i>.</p>

<p>RISPOSTA AGENZIA ENTRATE</p>	<p>Nel caso concreto dell'interpello n. 67 del 2020, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la disposizione di cui all'art. 27-bis della Tabella Allegata al D.P.R. 642/72 non potrebbe trovare applicazione al caso della fattura emessa dal professionista nei confronti dell'associazione sportiva, atteso che l'emissione della fattura riguarda un obbligo del professionista, da adempiere anche in assenza di richiesta da parte dell'Associazione.</p> <p>Quindi, non può rientrare nella definizione di atti o documenti "posti in essere o richiesti" dalle associazioni sportive, cui è riservato il beneficio.</p> <p>Più precisamente, si ritiene che le fatture oggetto di interpello rientrino nel campo applicativo dell'art. 13, n. 1 della Tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. n. 642/72, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 Euro per ogni esemplare, se la somma supera i 77,47 Euro.</p>
<p>OBBLIGO DI APPORRE IL CONTRASSEGNO</p>	<p>Un altro interessante chiarimento fornito con l'interpello in commento riguarda l'argomento dell'obbligo di apporre il contrassegno.</p> <p>Su tale punto, l'Agenzia delle Entrate fa presente che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma, consegna o spedisce i predetti documenti, in quanto l'imposta è dovuta "fin dall'origine" per i documenti indicati dalla Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/72 (come le fatture, indicante dall'art. 13), ovvero "dal momento della loro formazione".</p> <p>Si tenga presente che tale affermazione era già stata espressa nella R.M. n. 444/E del 2008.</p> <p>Infatti, nella Risoluzione appena citata (come sopra meglio dettagliato), si precisa che a norma dell'art. 22 del D.P.R. n. 642/72, nel pagamento dell'imposta di bollo opera il principio di solidarietà, in base al quale sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta di bollo e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. n. 642/72 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.</p>

OGGETTO: RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

L'art. 26 del decreto Rilancio, **modificato in sede di conversione in legge**, introduce un meccanismo agevolativo per incentivare **la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni in crisi**, istituendo **tre misure di sostegno** al rafforzamento. Con questa scheda cerchiamo di fornire un quadro esemplificativo degli strumenti messi a disposizione dal Governo.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI	
PREMESSA	<p>L'art. 26, modificato in sede di conversione del decreto, introduce un meccanismo agevolativo per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni in crisi, istituendo tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, applicabili agli aumenti di capitali. Le misure in esame sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Credito d'imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale (comma 4), 2. Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 (comma 8). 3. Il fondo patrimonio PMI (comma 12)
REQUISITI SOGGETTIVI	<p>Il comma 1, conferma le condizioni per l'accesso a tali misure, secondo le quali le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee⁷) ◆ o società cooperative⁸ aventi sede legale e amministrativa in Italia. <p>Dalle misure sono esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria⁹, nonché le imprese di assicurazione.</p> <p>Il comma 2 prevede ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte, ai fini solo delle misure agevolative previste per il Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020, e per il Fondo Patrimonio PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non essere classificate al 31.12.2019 come "imprese in difficoltà" secondo le

⁷ di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001

⁸ comprese le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003

⁹ elencati all'articolo 162-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (intermediari finanziari, holding di famiglia)

	<p>definizioni europee;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere imprese "virtuose", ossia in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, con le norme edilizie/urbanistiche, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; ◆ non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; ◆ non trovarsi nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia¹⁰; ◆ non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici¹¹; ◆ solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI (di cui al comma 12), presentano un numero di occupati inferiore a 250 persone. <p>In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto il comma 2-bis, che specifica che possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.</p>
<p>REQUISITI OGGETTIVI</p>	<p>Le società di cui sopra devono soddisfare i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) aver registrato nell'esercizio 2019 ricavi compresi tra 5 (10 milioni per l'accesso alla terza misura "Fondo Patrimonio PMI") e 50 milioni di euro; b) aver registrato a fronte dell'emergenza Covid una contrazione di ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile del 2020 rispetto allo stesso bimestre del 2019, con relativa autocertificazione; c) abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge (20 maggio) ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (per l'accesso alla misura "Fondo

¹⁰ di cui all'articolo 67 decreto legislativo n. 159 del 2011

¹¹ prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000

	<p>Patrimonio PMI", l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro).</p> <p>Vediamo ora nello specifico, in cosa consistono le tre misure agevolative previste dal presente articolo.</p>				
<p>CREDITO D'IMPOSTA SUI CONFERIMENTI IN DENARO PER AUMENTI DI CAPITALE</p>	<p>Il comma 4 definisce la prima misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, confermando ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, all'aumento del capitale sociale¹² di una o più società che soddisfano le condizioni sopra descritte, un credito d'imposta pari al 20% dell'investimento.</p> <p>L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2.000.000,00 di euro.</p> <p>Misura del contributo in capo al socio conferente</p> <p>Al socio (sia persona fisica che società) compete un credito di imposta del 20% dell'importo versato, con un versamento massimo di 2 milioni di euro (complessivo in caso di conferimenti in più società). Il credito massimo ottenibile è pertanto di 400.000 di euro.</p> <p>Esempio</p> <table border="1" data-bbox="363 1070 1342 1198"> <tr> <td>aumento di capitale ipotizzato</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>credito di imposta spettante al socio 20%</td> <td>200.000,00</td> </tr> </table> <p>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, insieme agli interessi legali.</p> <p>L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20¹³ ovvero, se superato, l'importo per il quale</p>	aumento di capitale ipotizzato	1.000.000,00	credito di imposta spettante al socio 20%	200.000,00
aumento di capitale ipotizzato	1.000.000,00				
credito di imposta spettante al socio 20%	200.000,00				

¹² (lettera c) del comma 1)

¹³ **I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro** e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". **L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro**, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

	<p>spetta il credito d'imposta.</p> <p>Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</p> <p>Modalità di fruizione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo; ◆ è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. <p>Inoltre il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. <p>Necessariamente occorrerà attendere la pubblicazione dei provvedimenti attuativi. Inoltre, si ricorda che la norma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA SULLE PERDITE REGISTRATE NEL 2020</p>	<p>Il comma 8 conferma la seconda misura agevolativa, ovvero alle società in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20.</p> <p>Il beneficio decade, con obbligo di restituzione dell'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, se la società distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024.</p> <p>Misura del contributo in capo alla società beneficiaria</p> <p>La società beneficiaria del conferimento matura un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.</p> <p>La norma specifica che il patrimonio netto va assunto al lordo delle perdite 2020 (mentre non precisa se va assunto al lordo anche dell'aumento</p>

di capitale; negli esempi riportati di seguito abbiamo considerato il patrimonio al lordo delle perdite).

Esempio

Patrimonio netto ante perdite	2.000.000,00	a
Perdita 2020	1.000.000,00	b
Aumento di capitale eseguito nel 2020	1.500.000,00	c
Patrimonio netto al 31.12.2020	2.500.000,00	$d = a - b + c$
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite)	650.000,00	$e = [b - (d + b) \times 10\%]$
30% aumento di capitale (limite credito società)	450.000,00	$f = c \times 30\%$
credito di imposta teorico spettante	325.000,00	$\min (f ; e \times 50\%)$
limite massimo incentivi (socio + impresa)	800.000,00	
credito di imposta spettante all'impresa	325.000,00	

Il credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 **a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Il credito d'imposta inoltre non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi¹⁴.

Clausole di salvaguardia

La norma impone:

- ◆ al socio conferente di non cedere le partecipazioni corrispondenti al conferimento effettuato fino al 31.12.2023;
- ◆ alla società beneficiaria il divieto di distribuire "riserve" (di qualsiasi tipo) fino al 31.12.2023 (sembrerebbe ammessa la distribuzione di eventuali nuovi utili).

In caso di mancato rispetto delle clausole di salvaguardia si prevede il rimborso del beneficio, con l'aggiunta degli interessi legali (ma non di sanzioni).

IL FONDO PATRIMONIO PMI

Il comma 12 conferma la **terza misura** per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, rappresentata **dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano**, denominato Fondo Patrimonio PMI, che prevede una specifica agevolazione.

¹⁴ ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR

Si tratta di un fondo (denominato "Fondo Patrimonio PMI") finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società interessate, per un ammontare massimo pari al minore tra:

- ◆ tre volte l'aumento di capitale sociale effettuato dai soci e
- ◆ il 12,5% dei ricavi 2019.

Diversi criteri per la determinazione dell'ammontare massimo si applicano qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione. In tale caso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI non può superare il maggiore tra:

- ◆ il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi (lettera a) del comma 1);
- ◆ il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
- ◆ il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli strumenti emessi potranno essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione (ma non prima di tre anni).

In tal caso la società emittente si impegna a:

- ◆ non distribuire riserve, non rimborsare finanziamenti soci e non procedere all'acquisto di azioni proprie fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari;
- ◆ destinare le risorse raccolte a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti italiani;
- ◆ fornire al Gestore un rendiconto informativo periodico.

Gli strumenti prevedono l'erogazione di interessi in un'unica soluzione alla data del rimborso. Il fondo ha una dotazione iniziale, per il 2020, di 4 miliardi.

La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllate (comma 13)

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE

INTRODUZIONE

In sede di dichiarazione dei redditi le persone fisiche possono detrarre dall'Irpef determinate spese scolastiche sostenute nell'anno: trattasi, ad esempio, delle spese per il trasporto scolastico, per l'istruzione universitaria o dei canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede. Si propone un riepilogo delle principali voci di spese detraibili, con un occhio di riguardo alle novità degli ultimi anni.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali spese è possibile detrarre in caso di iscrizione all'università?
2. In quale misura gli studenti universitari fuori sede possono detrarre le spese relative ai canoni di locazione?
3. Si possono recuperare le spese sostenute per i servizi di trasporto pubblico?
4. Quali altre spese di istruzione risultano ammissibili?
5. Quali detrazioni sono previste a favore dei soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) certificati?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SPESE È POSSIBILE DETRARRE IN CASO DI ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITÀ?

R.1. La detrazione spetta, nella **misura del 19 per cento**, con riferimento alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso **università statali e non statali**, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta, in particolare, per le **spese sostenute per la frequenza di:**

- ◆ **corsi di istruzione universitaria;**
- ◆ **corsi universitari di specializzazione.** Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
- ◆ corsi di perfezionamento;
- ◆ **master universitari.** Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un'università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- ◆ **corsi di dottorato di ricerca.** Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione;
- ◆ Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- ◆ nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (DPR n. 212/2005), ad eccezione degli istituti musicali privati.

Nella tabella seguente vengono riportati **alcuni esempi di spese ammesse alla detrazione** in argomento.

Esempi spese ammesse	Esempi spese non ammesse
tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso)	contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria"
spese sostenute per la cosiddetta "ricognizione" (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando	spese relative all'acquisto di libri scolastici e materiale di cancelleria

e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione)	
soprattasse per esami di profitto e laurea	spese relative all'acquisto di strumenti musicali
partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea , eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria	spese per viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola
frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica	spese di iscrizione presso istituti musicali privati



La detrazione spetta per le spese **sostenute nel 2019, anche se riferite a più anni.**

La **detrazione, nella misura del 19 per cento**, è calcolata **sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale**. Nel caso, invece, di iscrizione ad un'**università non statale**, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche (per approfondimenti si rimanda alla scheda "detrazioni spese per università non statali nella dichiarazione dei redditi" pubblicata nella nostra circolare del 14 febbraio 2020).

D.2. IN QUALE MISURA GLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE POSSONO DETRARRE LE SPESE RELATIVE AI CANONI DI LOCAZIONE?

R.2. Gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad un **corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza**, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, possono fruire della **detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento** per i **canoni derivanti dai contratti di locazione**.

La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo dei canoni pagati** in ciascun periodo di imposta **pari a 2.633 euro**.

Trattasi dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive

modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.



Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta **anche agli iscritti**:

- ◆ agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari;
- ◆ ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

La detrazione non spetta, invece, **agli studenti che frequentano corsi post-laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Caratteristiche della detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

- ◆ la detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a 2.633 euro;
- ◆ **non spetta** per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione;
- ◆ le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, **prestazioni come la pulizia della camera e i pasti**. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto;
- ◆ l'effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l'esibizione, ad esempio, delle **ricevute attestanti l'avvenuto pagamento**;
- ◆ Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.

Esempio: Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro.

D.3. SI POSSONO RECUPERARE LE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO?

R.3. A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile **detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei **familiari fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

Il **limite massimo di spesa** ammesso alla detrazione, **pari a 250 euro**, deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico.

Esempio: se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

La detrazione è calcolata sulla **spesa sostenuta nel 2019** per l'acquisto dell'abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2019 con validità dal 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020).

Per "abbonamento" si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare **un numero illimitato di viaggi, per più giorni**, su un determinato percorso o sull'intera rete, **in un periodo di tempo specificato**. La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla **ricevuta di pagamento dell'abbonamento** (es. smart card nominativa ricaricabile).

La **detrazione non spetta**, invece, **per le spese sostenute per l'acquisto:**

- ◆ di titoli di viaggio che abbiano una **durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- ◆ delle cosiddette **carte di trasporto integrate** che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Non possono inoltre essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2020 (punti da 701 a 706) con il codice 40. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata sempreché rientri nel limite complessivo di 250 euro.

D.4. QUALI ALTRE SPESE DI ISTRUZIONE RISULTANO AMMISSIBILI?

R.4. Sono **deducibili nella misura del 19 per cento anche le spese di istruzione non universitaria**. L'art. 1, comma 151, della legge n. 107/2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- ◆ **scuole dell'infanzia (scuole materne);**
- ◆ **scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);**
- ◆ **scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);**
- ◆ **sia statali sia paritarie private e degli enti locali.**

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.



Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212/2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari.

Tra le spese ammesse alla detrazione **rientrano**, in quanto connesse alla frequenza scolastica, **le tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza) **e i contributi obbligatori**. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i **contributi volontari e le erogazioni liberali** deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Trattasi, ad esempio, della **mensa scolastica**, dei servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, **delle gite scolastiche**, l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto.

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su **un importo massimo di 800 euro per l'anno 2019 per alunno o studente**, da ripartire tra gli aventi diritto. Al fine del riconoscimento dell'onere il contribuente deve **esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2019**.

D.5. QUALI DETRAZIONI SONO PREVISTE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) CERTIFICATI?

R.5. A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al **19 per cento delle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA)**,

- ◆ **fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,**

- ◆ **per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, **necessari all'apprendimento**,
- ◆ nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di **apprendimento delle lingue straniere**.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli **strumenti compensativi essenziali sono ricompresi**, in via esemplificativa:

- ◆ **la sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- ◆ **il registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- ◆ i programmi di **video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- ◆ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- ◆ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio:

- ◆ **i computer necessari per i programmi di video scrittura**,
- ◆ appositamente fabbricati o di comune reperibilità,
- ◆ preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.

Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di **un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale**, da specialisti o strutture accreditate, **che attestino** per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, **la diagnosi di DSA**.

La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Le spese sostenute devono essere **documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferently al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 23/E del 29 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. da demolire ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 43/E del 27 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013.

[Risoluzione 44/E del 28 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'accordo stipulato tra Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

[Risoluzione 45/E del 29 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha Istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi – E.N.P.A.B

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 226 del 28 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta detrazione IVA ex articolo 19 del D.P.R. 633/1972 nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo.

[Risposta interpello 227 del 28 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento all'operazione di fusione per incorporazione e

all'aggiornamento dei server RT
delle società incorporate.

[Risposta interpello 228 del 28 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime speciale per i produttori agricoli ai fini Iva.

[Risposta interpello 229 del 28 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di scambio di partecipazioni mediante conferimento.

[Risposta interpello 230 del 29 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento.

[Risposta interpello 231 del 30 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento alla rettifica dell'originaria richiesta di rimborso del credito IVA e ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 9 del 27 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti ammessi al perimetro soggettivo del Gruppo IVA ed alla verifica del vincolo economico ed organizzativo.

[Principio 10 del 28 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento.

LO SCADENZARIO DAL 31.07.2020 AL 14.08.2020

Venerdì **31 Luglio 2020**

I **contribuenti di età pari o superiore a 75 anni** in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero del pagamento del canone Rai** devono presentare una [dichiarazione sostitutiva di atto notorio](#), con allegata copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Venerdì **31 Luglio 2020**

Versamento con modello F24, della **seconda rata semestrale (45,94 euro)** o della **terza rata trimestrale (23,93 euro)** del **canone Rai** per uso privato, da parte dei contribuenti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Venerdì **31 Luglio 2020**

Versamento **dell'imposta di registro** relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal **1° luglio 2020, da parte dei titolari di contratti di locazione e affitto.**

Venerdì **31 Luglio 2020**

Gli enti non commerciali e produttori agricoli esonerati devono presentare **gli Elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di **giugno.**

Venerdì **31 Luglio 2020**

I soggetti passivi **che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, **le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop**, devono inviare esclusivamente per via telematica, la **comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi** effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al trimestre precedente **(Esterometro).**

Venerdì **31 Luglio 2020**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere

che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al **versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati** nel mese di **giugno 2020**, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di **maggio 2020**.

Venerdì **31 Luglio 2020**

Versamento **dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **giugno**, da parte degli **enti non commerciali e gli agricoltori esonerati**.

Venerdì **31 Luglio 2020**

Presentazione del **modello Iva TR** da parte dei **contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali**, per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Venerdì **31 Luglio 2020**

Gli **operatori finanziari** devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di **giugno** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Venerdì **31 Luglio 2020**

Le persone fisiche **non titolari di partita IVA**, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno **scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020**, devono **versare la 2° rata delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (**Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020**).

Giovedì **13 Agosto 2020**

imo giorno utile per [l'invio della domanda](#) del **contributo a fondo perduto**, previsto dal "decreto Rilancio" (DI n. 34 del 19 maggio 2020), consistente nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.

lo nel caso in cui **il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto**, potrà trasmettere l'istanza **a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto**.

r predisporre e trasmettere l'istanza, si potrà utilizzare:

- ◆ un software e il canale telematico **Entratel/Fisconline**

- ♦ ovvero una **specifica procedura web**, nell'area riservata del portale **Fatture e Corrispettivi**.

lo ed esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione (quadro A - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, potrà essere predisposto in formato pdf (scarica il [Modello EDITABILE](#) con relative istruzioni), e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.